



Dalla Segreteria Nazionale

**Lecito filmare pubblici ufficiali e funzionari pubblici,
ma attenzione l'uso delle immagini deve rispettare la dignità delle persone.**

Con il notiziario settimanale N. 359 del 7 giugno 2012, l'autorità garante della protezione dei dati personali ha reso pubblica la nota di risposta del 5 giugno, protocollata col nr. 14755, a un quesito posto dal Ministero dell'Interno, sulla possibilità da parte dei privati di poter filmare i pubblici funzionari nel corso di controlli. Il S.I.A.P. ritenendo particolarmente utile per il lavoro svolto dai poliziotti, e dalle forze di polizia più in generale, essere a conoscenza di quanto affermato, dall'Autorità Garante della Privacy, di seguito riporta la sintesi della risposta:

*“I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle **forze di polizia** impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall'Autorità pubblica. L'uso delle immagini e delle riprese deve però rispettare i limiti e le condizioni dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali.*

Lo precisa l'Ufficio del Garante privacy rispondendo ad un quesito del *Ministero dell'interno relativo alla liceità dell'acquisizione e della diffusione in rete di immagini riprese da privati nel corso di controlli della **polizia stradale***. Le immagini e i filmati - osserva il Garante - rientrano infatti nella definizione di dato personale, e sia la loro acquisizione che ogni forma di loro diffusione costituiscono un trattamento di dati ai quali si applica la disciplina del Codice privacy.

Il Garante ritiene generalmente lecita l'acquisizione e l'uso di foto e video effettuati nel corso di fatti, avvenimenti o cerimonie pubbliche, relativi anche a pubblici ufficiali, funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, esclusi solo i casi in cui, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'Autorità pubblica lo vieti.

Il Garante ricorda però che, per quanto riguarda l'utilizzazione delle immagini, è necessario prestare particolare attenzione alle condizioni e ai limiti posti dal Codice privacy a seconda che si tratti di circolazione di dati tra un numero ristretto di persone, diffusione in rete o loro utilizzo a fini di giustizia.

Il Garante sottolinea, infine, che le persone riprese che ritengono lesi i propri diritti possono sempre far ricorso agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento sia in sede civile che penale.”

Roma, 12 Giugno 2012

La Segreteria Nazionale